



CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI TRA

Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, con sede legale in via della Dataria n. 96 – 00187 Roma (c.f. 00543100580), d'ora in poi denominato Segretariato generale, rappresentato dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Dott. Ugo Zampetti;

e

l'Università degli Studi della Tuscia, con sede in Via S.M. in Gradi n. 4 – 01100 Viterbo (c.f. 80029030568), d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore, Prof. Alessandro Ruggieri;

Congiuntamente di seguito le Parti;

PREMESSO CHE

l'Università, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e dal D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196", promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti a corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca;

la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

l'Università e il Segretariato generale intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

il Segretariato generale intende favorire una più ampia e qualificata possibilità di visita presso il Palazzo del Quirinale e la Tenuta presidenziale di Castelporziano di carattere istituzionale, culturale e naturalistico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università e il Segretariato generale concernenti l'attivazione di tirocini curricolari a favore di studenti frequentatori di corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, ovvero di corsi equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e master.
2. Il Segretariato generale si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento di tirocini curricolari.

Ugo Zampetti



Alessandro Ruggieri 1

3. I tirocini svolti ai sensi della presente convenzione non configurano in alcun modo rapporti di lavoro.

Art. 2

(Attività di tirocinio)

1. Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi al quale lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.
2. I programmi di tirocinio curriculare concordati tra le Parti hanno come oggetto l'acquisizione, nella pratica, delle conoscenze volte ad integrare il percorso accademico dello studente.
3. Gli studenti, in base alle rispettive competenze, svolgono il tirocinio presso il Palazzo del Quirinale ovvero presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano.
4. Il tirocinio è articolato in una parte teorica di formazione ed approfondimento e in una parte pratica consistente in un'attività di accompagnamento ed informazione rivolta ai visitatori del Palazzo del Quirinale o della Tenuta presidenziale di Castelporziano.

Art. 3

(Selezione dei tirocinanti)

1. I tirocinanti sono individuati mediante una selezione effettuata dai docenti che aderiscono all'iniziativa, nell'ambito dei corsi di studi ritenuti di maggiore pertinenza rispetto all'attività da svolgere.
2. La selezione da parte dell'Università avviene secondo criteri di merito nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
3. L'ammissione allo svolgimento delle attività del tirocinio è, comunque, subordinata alla previa valutazione del Segretariato generale.
4. I nominativi dei tirocinanti selezionati dall'Ateneo sono comunicati al Segretariato generale trenta giorni prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 4

(Modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il Segretariato generale indica i propri dipendenti referenti dell'attività organizzativa e formativa relativa allo svolgimento dei tirocini.
2. L'attività di formazione del tirocinante, durante il periodo di permanenza presso il Segretariato generale, si svolge sotto la supervisione di un *tutor* individuato tra il personale dipendente del Segretariato generale, ferma restando la responsabilità di coordinamento dei referenti di cui al comma 1. Un *tutor* è altresì individuato tra i docenti dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento di afferenza.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione, è predisposto dall'Università un Progetto Formativo contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del *tutor* e dei referenti indicati dal Segretariato generale;
 - c) il nominativo del *tutor* dell'Università;

ole R



ly 2

- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso il Segretariato generale;
 - e) le strutture del Segretariato generale presso cui si svolge il tirocinio;
 - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile di cui all'art. 7;
 - g) la durata del tirocinio curriculare pari a sei mesi anche non continuativi, per complessive centocinquanta ore di attività;
 - h) l'indicazione del monte ore, articolato nella parte teorica di formazione ed approfondimento e nella parte pratica di assistenza ai visitatori durante il percorso di visita.
4. L'attività svolta dal tirocinante presso il Palazzo del Quirinale non può superare le cinque ore al giorno.
 5. L'attività svolta dal tirocinante presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano non può superare le otto ore al giorno, comprensive della pausa per la consumazione del pasto.
 6. In considerazione dell'ubicazione extraurbana della Tenuta presidenziale di Castelporziano, è offerto a carico del Segretariato generale un pasto in occasione delle attività pratiche del tirocinio svolte presso la medesima Tenuta.
 7. Il Segretariato generale provvede a rilasciare ai tirocinanti apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Assistente volontario per le visite al Palazzo del Quirinale", ovvero la dizione "Assistente volontario per le visite presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano". I tirocinanti sono tenuti a restituire il tesserino al termine del tirocinio.

Art. 5

(Regole di comportamento dei tirocinanti)


1. Durante lo svolgimento dei tirocini curricolari i tirocinanti sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando in maniera puntuale le prescrizioni e le disposizioni vigenti per i frequentatori del Palazzo del Quirinale e per i visitatori della Tenuta presidenziale di Castelporziano, nonché quelle impartite dai responsabili del Segretariato generale;
 - b) osservare comportamenti consoni e rispettosi del decoro dei luoghi in cui sono impegnati, anche con riferimento all'abbigliamento personale;
 - c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che sono adottate dal Segretariato generale, in conformità alle leggi vigenti in materia ed alle norme dell'ordinamento interno, illustrate nel corso dell'attività formativa di cui all'articolo 2, comma 4;
 - d) mantenere la riservatezza su notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività e che non siano di pubblico dominio, nel rispetto delle particolari esigenze di sicurezza connesse all'attività istituzionale che caratterizza i luoghi in cui si svolge il tirocinio.
2. In caso di gravi violazioni delle regole di cui al comma 1, il Segretariato generale può disporre l'interruzione anticipata del tirocinio degli studenti responsabili.

Art. 6

(Tutela della salute e della sicurezza dei tirocinanti)

1. Il Segretariato generale, nella persona del datore di lavoro come individuato dal Decreto Presidenziale del 18 aprile 2013, n. 107/N, come modificato dal Decreto Presidenziale del 2

Alle R



My 3

agosto 2017, n. 42/N, si impegna a dare adeguata informazione ai tirocinanti sui rischi specifici connessi allo svolgimento della loro attività, come previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il Segretariato generale provvede, nell'ambito del ciclo di lezioni di cui all'articolo 2, comma 4, della presente convenzione, ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire le informazioni riguardo le procedure di emergenza adottate dal Segretariato generale.
3. La parte pratica del tirocinio non può avere inizio prima dello svolgimento delle lezioni di formazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui al comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, prima dell'inizio delle attività, il Segretariato generale trasmette all'Università materiale informativo inerente la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'Università provvede alla consegna di detto materiale ai tirocinanti, che lo sottoscrivono per presa visione prima dell'inizio del tirocinio. Il materiale sottoscritto dai tirocinanti è poi trasmesso al Segretariato generale a cura dell'Università.
5. Prima dell'inizio delle attività, i tirocinanti consegnano al Segretariato generale un certificato rilasciato dal medico di base della ASL che ne attesti lo stato di buona salute.
6. Il Segretariato generale, per il tramite del medico competente, accerta che le condizioni sanitarie dei tirocinanti siano adeguate alle attività ad essi richieste per operare nel Palazzo del Quirinale e nella Tenuta presidenziale di Castelporziano, anche mediante la sottoscrizione da parte dell'interessato di una dichiarazione recante informazioni di carattere sanitario.

Art. 7

(Assicurazioni a carico dell'Università)

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Segretariato generale si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università.

Art. 8

(Rimborso spese)

1. Il Segretariato generale corrisponde all'Università un importo pari ad euro 250 per ogni tirocinante che abbia portato a termine il tirocinio conseguendo i crediti formativi eventualmente previsti.
2. In considerazione delle esigenze connesse all'apertura al pubblico del Palazzo del Quirinale e della Tenuta presidenziale di Castelporziano, le Parti, prima dell'inizio di ciascun semestre, concordano il numero degli studenti da selezionare indicando anche i relativi corsi di studio di provenienza.
3. L'importo complessivo corrisposto all'Università ai sensi del comma 1 non può comunque superare la somma di euro 3.880 su base annua.
4. L'importo di cui al comma 1 è erogato dal Segretariato generale all'Università al termine dei periodi di tirocinio ed è impiegato dall'Università per corrispondere ai tirocinanti un rimborso spese a conclusione dell'attività.

Art. 9

[Handwritten signature]



(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima mediante consultazione ed elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati per fini statistici a soggetti pubblici che ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono.
2. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi della richiamata normativa titolari dei dati personali sono il Segretariato generale e l'Università.

Art. 10

(Durata della convenzione)

1. La durata della presente convenzione è di 24 mesi dalla data di sottoscrizione.
2. La presente convenzione può essere rinnovata per un periodo complessivo di ulteriori 24 mesi mediante scambio di note sottoscritte dalle Parti. I singoli rinnovi non possono avere durata superiore a 12 mesi.
3. Qualora alla scadenza della presente convenzione siano ancora in corso uno o più tirocini, essi sono portati a termine secondo le modalità previste dalla presente convenzione.
4. Il Segretariato generale può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, fatta salva la corresponsione all'Università degli importi necessari ad assicurare il rimborso spese agli studenti che abbiano svolto il tirocinio.
5. La presente convenzione, dalla data di sottoscrizione, sostituisce ad ogni effetto la convenzione stipulata tra le Parti in data 14.06.2016.

Art. 11

(Copie dell'atto)

1. Il presente atto è redatto in duplice copia originale, di cui una è conservata dal Segretariato generale e una è conservata dall'Università.

Roma, 11 maggio 2018

Per il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

Per l'Università

